

STATUTO FONDAZIONE VAL TIDONE MUSICA

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, per volontà dei fondatori, una Fondazione denominata "Fondazione Val Tidone Musica", con sede in Sarmato (PC).

Articolo 2

SCOPI ED OBIETTIVI

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro.

E' scopo della Fondazione la promozione e lo svolgimento di attività culturali ed educative nell'ambito del territorio della Regione Emilia Romagna, volte a valorizzare la Val Tidone, la Val Luretta e la provincia di Piacenza.

Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, la Fondazione si prefigge in particolare di promuovere concorsi e corsi di musica nonché programmi di concertistica, opera, danza, teatro nelle sue diverse espressioni e spettacoli in genere, anche curandone la realizzazione.

La Fondazione, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, può acquisire luoghi di spettacolo e di manifestazioni, sia in uso o in locazione, sia in proprietà, ovvero provvedere al restauro di strutture destinate allo spettacolo, al fine di riutilizzarle.

In relazione alla propria attività, può assumere l'organizzazione e la gestione complessiva dei luoghi suddetti, curandone la promozione, ed organizzare mostre, esposizioni, rassegne, convegni e seminari; cura altresì pubblicazioni, edizioni di materiale audiovisivo, attività formative ed ogni altra iniziativa utile a valorizzare siffatta attività.

A tali fini assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie

ed in particolare può:

- instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche, enti etc.

- stipulare convenzioni e contratti con organismi di qualsiasi natura di competenza collaudata che operino nei propri settori d'attività.

Articolo 3

PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale conferito dai fondatori, descritto nell'Atto Costitutivo del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale, e dai beni ricevuti successivamente.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.

La Fondazione provvede al proprio funzionamento con le rendite del patrimonio di cui dispone; essa ricerca altresì l'ottenimento di contributi, sponsorizzazioni ed altri proventi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi sia pubblici che privati.

I contributi, le sponsorizzazioni e gli altri proventi non costituiscono incremento del Fondo di dotazione, concorrendo a perseguire le finalità della Fondazione insieme ai proventi dello stesso Fondo.

Articolo 4

FONDATORI E ADERENTI ALLA FONDAZIONE

Fanno parte della Fondazione in qualità di "fondatori":

- 1) Comune di Agazzano
- 2) Comune di Borgonovo Val Tidone
- 3) Comune di Calendasco
- 4) Comune di Castel San Giovanni

5) Comune di Gragnano Trebbiense

6) Comune di Nibbiano

7) Comune di Pecorara

8) Comune di Pianello Val Tidone

9) Comune di Rottofreno

10) Comune di Sarmato

11) Comune di Ziano Piacentino

12) Provincia di Piacenza

13) Fondazione di Piacenza e Vigevano

14) Associazione “Eventi Musicali della Val Tidone”

15) Fondazione Libertà

In ogni momento possono entrare a far parte della Fondazione in qualità di “aderenti” soggetti pubblici e privati, siano essi persone giuridiche, associazioni, enti non riconosciuti o persone fisiche la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere prese in considerazione le sole domande contenenti gli impegni a corrispondere un apporto al Fondo di dotazione di almeno euro 3.000,00 e a contribuire alla realizzazione delle attività della Fondazione.

I “fondatori” e gli “aderenti” possono in ogni caso partecipare all’attività annuale della Fondazione, fermi restando gli obblighi previsti nel comma successivo.

Tutti i partecipanti all’attività annuale della Fondazione sono tenuti a concorrere al finanziamento delle attività della medesima ed alla loro realizzazione, con un contributo oppure con beni (anche concessi in semplice uso) o servizi , nella misura, con le modalità e con la destinazione individuate dal Consiglio nei singoli esercizi.

Articolo 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti;

Eccetto il Revisore dei Conti, gli Organi della Fondazione non saranno retribuiti. E' fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettuate in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

Articolo 6

ASSEMBLEA GENERALE

Ciascun "fondatore" ha diritto ad un rappresentante con pieno diritto di voto nell'Assemblea Generale. Il relativo mandato è personale e delegabile per singole Assemblee.

L'Assemblea Generale resta in carica quattro anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati.

I membri dell'Assemblea Generale nominati da Enti Pubblici decadono con lo scioglimento dell'assemblea pubblica rappresentativa dell'organismo che li ha espressi.

In caso di decadenza o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, gli organismi che li hanno espressi provvedono alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 7

POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale:

- nomina gli eventuali membri del Consiglio di Amministrazione non già individuati ai sensi dell'articolo 9 comma 3, previa determinazione del loro numero;
- delibera circa la sede, lo scioglimento della Fondazione e le modifiche dello Statuto;
- approva il programma pluriennale di attività predisposto dal Direttore Artistico;
- definisce gli indirizzi e gli orientamenti programmatici della Fondazione e ne dispone la puntuale attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- delibera su ogni altra questione attinente che le venga sottoposta.

Articolo 8

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente della Fondazione ed è presieduta dallo stesso. Essa si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

L'Assemblea Generale deve essere convocata mediante invio per raccomandata A.R. o e-mail con notifica di lettura ai suoi componenti, ai componenti il Consiglio di Amministrazione, al Revisore dei Conti e al Direttore Artistico, almeno otto giorni prima della data fissata, di un avviso contenente: l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.

La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima,

purché almeno un'ora dopo.

La convocazione dell'Assemblea e la sua presidenza nella prima riunione e comunque fino alla nomina dei nuovi Organi, sono affidate al Sindaco del Comune presso cui ha sede la Fondazione.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Salvo il caso di variazione della sede, di modifica dello statuto e di scioglimento della Fondazione, l'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

Per deliberare la variazione della sede e le modifiche statutarie è necessario in ogni caso il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione è necessaria il voto favorevole di tutti i presenti, che rappresentino almeno i tre quarti dei componenti in carica dell'Assemblea Generale.

Articolo 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7, di cui uno individuato nel sindaco pro-tempore del Comune di Pianello Val Tidone, uno individuato nel sindaco pro-tempore del Comune sede della Fondazione, uno nominato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, uno nominato dall'Associazione "Eventi Musicali della Val Tidone" e uno nominato dalla Fonda-

zione Libertà.

Qualora i Sindaci pro-tempore sopra menzionati non accettino la nomina, ovvero – se nominati – rinuncino in corso di mandato, ovvero ancora se decadono dalla propria carica di Sindaco pro-tempore in corso di vigenza del Consiglio della Fondazione stessa, i relativi Comuni individuano un Consigliere in luogo di ciascun rinunciante, fermo restando che i Consiglieri come sopra individuati andranno a scadere con la naturale scadenza del Sindaco rappresentato.

Gli eventuali ulteriori Consiglieri non individuati e nominati come sopra, saranno nominati dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati.

Decade il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni di Consiglio.

In caso di decadenza o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di cessazione dall'incarico della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

In caso di scioglimento i membri del Consiglio uscente rimangono in carica, per la gestione ordinaria, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente della Fonda-

zione, il Vice Presidente ed il Segretario.

Articolo 10

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio e del denaro che perverrà alla Fondazione;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- nomina in proprio seno il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina il Direttore Artistico;
- nomina il Revisore dei Conti;
- determina l'entità, le modalità e la destinazione del contributo dei partecipanti all'attività annuale della Fondazione;
- delibera l'esclusione dei soggetti che non abbiano adempiuto alle obbligazioni derivanti dal presente statuto;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente e al Direttore Artistico in aggiunta a quelli già a loro spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- prende in esame le domande di adesione alla Fondazione e decide insindacabilmente in ordine ad esse;
- approva i progetti esecutivi predisposti dal Direttore Artistico in conformità al programma pluriennale di attività;
- convalida i provvedimenti adottati dal Presidente in caso di urgenza;
- delibera su ogni altra questione attinente che gli venga sottoposta.

Articolo 11

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato mediante invio per raccomandata A.R., telefax o e-mail con notifica di lettura ai suoi componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata, di un avviso contenente: l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione con qualsiasi mezzo tecnico purché documentabile.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12

PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- adotta, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre nel più breve tempo allo stesso Consiglio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Articolo 13

REVISORE DEI CONTI

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore dei Conti scegliendolo tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti della Provincia di Piacenza.

Il Revisore dura in carica tre anni dalla data della nomina ed esercita i poteri di controllo della gestione finanziaria della Fondazione, esprimendo in particolare parere di regolarità tecnica in ordine al bilancio preventivo e al consuntivo.

Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso ad ogni atto della Fondazione, presenta relazioni e proposte al fine di assicurare la regolarità della gestione contabile, presenta relazione da allegare al consuntivo, esercita poteri di controllo della gestione in collaborazione con il Segretario e il Responsabile finanziario.

Al Revisore dei Conti viene assicurato compenso conforme alla tariffa applicata ai Revisori dei Conti iscritti all'albo.

Articolo 15

DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti che siano in possesso di comprovata esperienza artistico-organizzativa, di adeguate competenze musicali, giuridiche ed economico-contabili e della migliore conoscenza della realtà territoriale e progettuale entro la quale si muove la Fondazione.

Il Direttore Artistico resta in carica 4 anni ed è rinominabile.

Il Direttore Artistico:

- _____ predispone il programma pluriennale di attività della Fondazione da sottoporre all'Assemblea Generale, individuando gli andamenti tendenziali e fissando gli obiettivi di medio periodo tenuto conto dei presupposti delle principali attività musicali in Val Tidone e Val Luretta e del ruolo storico del Comune di Pianello Val Tidone in qualità di promotore delle stesse nonché dei soggetti a vario titolo collaboranti che

hanno contribuito alla loro realizzazione e sviluppo;

- predispone i progetti esecutivi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, allocando le risorse umane, finanziarie e patrimoniali in conformità al programma pluriennale di attività;

- dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e dei vincoli di bilancio, l'attuazione dei progetti esecutivi;

- partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

SEGRETARIO

Il Segretario del Comune sede della Fondazione assume la carica di Segretario della Fondazione ed esercita funzioni di assistenza legale, coordinamento delle attività amministrative e finanziarie, collabora all'esercizio del controllo interno, mantiene la regolarità degli atti amministrativi, verbalizza le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale qualora ne sia richiesta la partecipazione.

Al Segretario viene assicurato il rimborso delle spese sostenute, mentre il compenso è ricompreso nel trattamento economico assicurato dal Comune di appartenenza.

Articolo 17

RESPONSABILE FINANZIARIO

Il Responsabile finanziario del Comune sede della Fondazione esercita le funzioni analoghe per la gestione contabile della Fondazione, collaborando con il Revisore dei Conti per assicurare la regolarità degli atti finanziari.

Conserva la documentazione finanziaria dell'ente, collabora al controllo di gestione, sostituisce il Segretario in caso di assenza, mantiene i rapporti con gli aderenti per gli

aspetti contabili.

Il Comune di appartenenza assicura il compenso nell'ambito del trattamento economico garantito dal medesimo.

Articolo 18

INCOMPATIBILITA'

Nessun componente di un Organo della Fondazione può far parte di un altro Organo di questa, o ricoprire la carica di Direttore Artistico della stessa.

Il componente di un Organo che accetta la nomina in un altro Organo o viene nominato Direttore Artistico della Fondazione decade dalla carica nel primo Organo con l'accettazione della nomina. Il Direttore Artistico che viene chiamato a fare parte di un Organo della Fondazione cessa dalla carica con l'accettazione della nomina.

In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, il Presidente della Fondazione è membro, a tutti gli effetti, del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 20

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della fondazione stessa.

sa.

Articolo 21

LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha durata illimitata.

L'Assemblea Generale, con la maggioranza di cui all'art. 8, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 27 del Codice civile.

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altro Ente avente le stesse finalità, indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.